

(N. 939-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE ROMANO DOMENICO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 gennaio 1955 (V. Stampato n. 969)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 FEBBRAIO 1955

Comunicata alla Presidenza il 16 febbraio 1957

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo
per la costruzione di caserme per le Forze di polizia.

ONOREVOLI COLLEGHI. — Il disegno di legge che, dopo l'approvazione della Camera dei deputati, viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, concerne l'autorizzazione straordinaria della spesa di lire un miliardo per la costruzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di caserme per le Forze di polizia.

Un'adeguata sistemazione delle Forze di polizia, sin dagli anni dell'immediato dopoguerra, si dimostrò di difficile attuazione, a causa dei notevoli danneggiamenti riportati da molti stabili adibiti a caserme per effetto degli eventi bellici; del normale degrado dei fabbricati tenuti in locazione per la maggior parte da epoche remotissime; e della impossibilità di trovare, stante la crisi edilizia, nuovi stabili.

Tale necessità in seguito si è venuta a porre, col passare degli anni, nei termini di assoluta urgenza, per le accresciute esigenze del servizio.

All'accasermamento delle Forze di polizia, che — come è stato opportunamente ricordato dall'onorevole Bernardinetti nella sua relazione alla Camera dei deputati sul disegno di legge in argomento — per i Carabinieri sono salite da un organico di 50.000 a quello di 75.000 unità, e per le Guardie di pubblica sicurezza da un organico di 12.144 a quello di 82.000 unità, si provvede disponendo di soli 682 stabili demaniali. Per il rimanente l'Amministrazione dell'interno deve ricorrere alla locazione di stabili di proprietà privata. Si tratta di ben 5.603 stabili, in minima parte di pertinenza di Enti pubblici (di regola Amministrazioni provinciali). Ora avviene che, mentre i rapporti locativi con gli Enti pubblici sono posti su una base di adeguatezza ed economicità a motivo delle finalità pubbliche delle due Amministrazioni contraenti, quelli con i privati risentono di situazioni economiche particolari e generali, e soprattutto delle condizioni di mercato.

Il vigente regime vincolistico delle locazioni dei beni urbani, se per una parte ha mantenuto l'onere finanziario per l'Erario entro limiti ancora modesti in relazione al rilevante numero dei contratti di affitto, ha per altro originato una serie di difficoltà di gestione amministrativa. Il blocco dei canoni di fitto, tempe-

rato da aumenti limitati nella misura, ha affievolito — come è noto — le obbligazioni dei locatori, provocando in essi un irrigidimento nell'eseguire le opere di manutenzione degli immobili, invogliandoli a tentare la restituzione degli stabili o ad ottenere rivalutazioni dei canoni in occasione di richieste di lavori di riparazione.

Lo stato di degrado della maggior parte di questi stabili, le aumentate esigenze di servizio, le necessità di una vita più decorosa ed igienica dei militari imporrebbero di trovare soluzioni che permettessero l'abbandono di moltissime vecchie locazioni o almeno l'esecuzione di restauri agli immobili. Ma lo stanziamento dei fondi di bilancio, contenuti nella cifra degli impegni assunti in passato e gradualmente incrementati in corrispondenza degli aumenti di legge dei canoni locativi, non consente di corrispondere talvolta alle più fondamentali esigenze del servizio.

Attenendosi alla legge vincolistica degli immobili urbani, l'Amministrazione impone ai proprietari, sin dove è possibile anche con la procedura coattiva, le indispensabili opere di manutenzione, e rifiuta adeguamenti di canoni che consentirebbero invece l'esecuzione, da parte dei proprietari, di opere indispensabili di rifacimento e di miglioria igienica degli stabili.

Nonostante questa azione, rigida e scrupolosa, attenta ed efficace, non si possono evitare quelle inderogabili esigenze del servizio che impongono l'istituzione di nuove stazioni di Carabinieri in zone periferiche, di posti fissi di Pubblica sicurezza ecc. ed il reperimento di altri stabili a seguito di sentenze di sfratto, ovvero quando l'accertata assoluta inabitabilità costringe all'abbandono dei locali occupati. In tutti questi casi l'Amministrazione interessata è costretta a prendere in locazione immobili a canoni determinati in regime di libera contrattazione, con un notevole aggravio finanziario.

Si aggiunga che l'organizzazione dei Corpi di polizia è stata in questi anni profondamente modificata con l'istituzione di reparti organici motorizzati (battaglioni mobili e nuclei autocarrati per i Carabinieri, e reparti mobili, reparti celeri e nuclei celeri per le guardie di

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pubblica sicurezza); e che condizioni essenziali di funzionalità vogliono che gli alloggiamenti di ciascun reparto si trovino in una stessa caserma, capace di accogliere, con gli uomini, i numerosi mezzi e servizi.

Basti considerare ad esempio che il ben noto programma di potenziamento della Polizia stradale implica la istituzione di nuovi distaccamenti e il conseguente loro accasermamento.

Occorre inoltre riconoscere che la situazione dell'accasermamento delle Forze di polizia assume carattere di particolare gravità nella Sardegna ed in alcune regioni dell'Italia meridionale, dove numerose caserme mancano dei più elementari servizi igienici e molte sono costituite da vecchi edifici pericolanti, che i proprietari rifiutano di riparare.

Precario si presenta, inoltre, l'accasermamento in alcune località di frontiera, nelle quali i contingenti dei Carabinieri, in ispecie, sono tuttora in gran parte alloggiati in edifici insufficienti, requisiti od occupati in via di fatto.

I fondi a disposizione del Ministero dell'interno per l'accasermamento delle Forze di polizia sono assorbiti per la maggior parte dall'onere del pagamento dei canoni di fitto, rimanendo ben poco a disposizione per l'esecuzione di opere di manutenzione.

Risultano infatti stanziati nel bilancio di previsione dell'esercizio 1956-57 i seguenti capitoli di spesa:

Cap. 33/4. — Per la manutenzione ordinaria degli stabili *demaniali* adibiti a caserme delle Forze armate di polizia . . . L. 202.000.000

Cap. 69. — Per il pagamento dei fitti per stabili *privati* adibiti a caserme come sopra, e per le spese di manutenzione a carico dell'Amministrazione locataria . . . » 3.300.000.000

Le due cifre sono chiaramente indicative. Nella impostazione di spesa di 3 miliardi e 300 milioni del capitolo 69, le spese di manutenzione gravano soltanto per circa 170 milioni.

Il resto è assorbito per il pagamento dei canoni locativi.

La costruzione di idonee caserme demaniali è postulata, dunque, da un duplice ordine di considerazioni: dalla necessità di avere stabili funzionali là dove esigenze di servizio impongono caserme più adeguate o dove particolari situazioni locali non consentono nemmeno il reperimento di immobili privati (e questo avviene nelle zone centrali delle grandi città e nei piccoli comuni e nelle frazioni); e in secondo luogo dalla convenienza economica di non ricorrere, in molti casi, alla proprietà edilizia privata.

Si pensi ai canoni di fitto, che i proprietari pretendono, desiderosi di ammortizzare il capitale investito entro un breve periodo di anni, e l'onere continuativo, invece, che lo Stato sostiene per l'uso di immobili a puro titolo di locazione. D'altronde tale convenienza si è sempre verificata anche nel passato, per cui le Amministrazioni provinciali, che gestivano allora il servizio, trovarono utile ed indispensabile costruire apposite caserme invece di ricorrere alle affittanze. E sono proprio questi immobili, insieme a quelli demaniali, i più confacenti alle esigenze del servizio, e per i quali ogni spesa di manutenzione e di restauro si dimostra economicamente bene impiegata.

Il Ministero dell'interno sin dal 1949 avanzò opportune proposte presso i Ministeri interessati per impostare un ampio programma di costruzioni di caserme, ma l'unico risultato concreto finora ottenuto è stato quello dell'emanazione della legge 25 gennaio 1951, n. 9, con cui fu stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici la somma di un miliardo di lire, che è servita appena alla costruzione di 10 caserme per le Forze di Pubblica sicurezza. Alcune delle progettate, anzi, non hanno potuto essere nemmeno completate, a causa degli aumenti di prezzo verificatisi nel frattempo.

È rimasto, pertanto, pressochè insoluto il problema di dare un'adeguato definitivo accasermamento a circa 11.000 guardie di Pubblica sicurezza, che attualmente sono alloggiate in via di ripiego in edifici privati, inadeguati non solo igienicamente ma anche per la regolare funzionalità dei servizi d'istituto, in quanto la maggior parte di essi vengono usati promi-

scuamente con Enti d'istruzione e di assistenza, e finanche con Istituti monastici. A tale aliquota devono aggiungersi circa 9.000 guardie di Pubblica sicurezza alloggiate in edifici demaniali da restituire al Ministero della difesa per sopraggiunte necessità dell'Esercito. Analoga è la situazione dei Carabinieri, la cui organizzazione capillare, peraltro, accresce le difficoltà.

L'importante riforma, intervenuta con la legge 2 luglio 1952, n. 703, che ha trasferito allo Stato l'onere diretto dell'accasermamento delle Forze di polizia, non ha ancora arrecato tutti quei benefici che si devono attendere dal provvedimento legislativo. Lo stesso recupero delle case dell'ex fascio ha dato un apporto valido, ma limitato in relazione all'ampiezza del problema. Sono stati occupati finora 128 stabili; altri 38 sono stati assegnati, mentre 94 edifici sono in corso di cessione.

Un programma minimo di costruzioni, sia pure impostato con criteri di assoluta economia, richiede una spesa considerevole che, peraltro, non deve allarmare, quando si consideri che gli oneri per il pagamento dei canoni locativi andranno nel futuro aumentando. Basta considerare che per potenziare i servizi della polizia stradale è previsto l'aumento di organico delle specialità da 3800 a 7000 uomini con 16 nuovi distaccamenti per i quali, in mancanza di locali disponibili, occorre pren-

dere in fitto locali privati. Inoltre l'espandersi delle grandi città rende necessario l'incremento dei servizi di polizia mediante l'istituzione di reparti decentrati da accasermare. Lo sviluppo, ad esempio, dei quartieri periferici della Capitale impone la costituzione di nuove sezioni e di posti fissi di Pubblica sicurezza, nonchè di nuove stazioni di Carabinieri. Complessivamente sono stati costituiti e sono in corso di costituzione nel corrente esercizio finanziario n. 4 uffici di Commissariato di pubblica sicurezza e Sezioni guardie, n. 9 posti di polizia e 10 stazioni di Carabinieri, con previsione di circa 30 milioni di spesa per canoni locativi.

E come per Roma il fenomeno si ripete nei principali Capoluoghi dove lo sviluppo edilizio delle borgate periferiche è in continuo aumento.

La maggioranza della 7^a Commissione, pertanto, non solo raccomanda l'approvazione del disegno di legge in esame, ma fa voti che il problema dell'accasermamento delle Forze di polizia sia risolto mediante apposito graduale stanziamento di fondi nei bilanci ordinari, in modo che possa essere impostato un programma di costruzioni continuativo proiettato nel tempo, con spesa annualmente sopportabile per l'Erario.

ROMANO DOMENICO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire un miliardo, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio finanziario 1954-55, per la costruzione, a cura dello stesso Ministero, di caserme per le Forze di polizia nelle località che saranno stabilite d'intesa fra i Ministeri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.